**Corso di Diritto del lavoro H-Z**

**Esercitazione sul diritto sindacale**

**4 dicembre 2018**

Un’impresa metalmeccanica in crisi, di media dimensione (50 dipendenti), non corrisponde la retribuzione ai lavoratori per tre mesi. Alla richiesta di notizie e di rassicurazioni dei lavoratori, l’impresa risponde che ci sono difficoltà temporanee e che sarà provveduto quanto prima. Allora due dei sindacati presenti in azienda e nella RSU, la Fiom/Cgil e il Cobas, proclamano uno sciopero cui l’impresa reagisce facendo svolgere ad altri lavoratori, aderenti a sindacati in disaccordo con lo sciopero (la Fim/Cisl e la Uilm/Uil) o non aderenti ad alcun sindacato, le mansioni svolte dagli scioperanti, di valore professionale inferiore a quelle dei sostituti.

Frattanto l’impresa avvia trattative per risolvere la situazione con la collaborazione dei sindacati, ma a queste accettano di partecipare soltanto Fim/Cisl e Uilm/Uil, che hanno, insieme, la maggioranza nella RSU.

Viene quindi stipulato con la RSU, nel dissenso dei componenti aderenti a Fiom/Cgil e Cobas, un contratto collettivo aziendale, con il quale viene stabilita una riduzione del 30% dell’orario di lavoro, e nella stessa misura del trattamento retributivo previsto dal CCNL, per il periodo di 6 mesi, al fine di evitare riduzioni del personale e superare, auspicabilmente, il momento difficile dell’azienda.

A seguito di ciò, Fiom/Cgil e Cobas proclamano uno sciopero contro il contratto aziendale, a cui  l’impresa replica adottando sanzioni disciplinari (sospensioni di un giorno dal lavoro e dalla retribuzione) contro i lavoratori partecipanti allo sciopero, sul presupposto che lo sciopero fosse illegittimo perché proclamato contro un contratto aziendale approvato dalla maggioranza della RSU.

Nel contempo i lavoratori, sin da quando è iniziata la riduzione dell’orario, hanno scritto lettere all’azienda mettendosi a disposizione anche per le ore non lavorate in conseguenza di tale riduzione.

Sono state quindi intraprese due iniziative giudiziarie dinanzi al locale Tribunale del lavoro:

a)      dei lavoratori aderenti a Fiom/Cgil e Cobas, per rivendicare gli importi retributivi non corrisposti per effetto del contratto collettivo aziendale di cui sopra;

b)      di Fiom/Cgil e Cobas, ai sensi dell’art. 28, legge n. 300/1970, per contestare l’asserita antisindacalità del ricorso al crumiraggio interno in occasione del primo sciopero e delle sanzioni disciplinari adottate per la partecipazione al secondo sciopero.